



Direzione AGRICOLTURA
Settore Fitosanitario Regionale

DETERMINAZIONE NUMERO: 957 DEL: 10 SET. 2010
Codice Direzione: DB1100 Codice Settore: DB1106
Legislatura: 9 Anno: 2010

Oggetto

D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 8 aprile 2009 "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte "

Il decreto ministeriale dell' 8 aprile 2009: "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 149 del 30/06/2009, prevede misure specifiche obbligatorie per il contenimento dell'insetto sul territorio nazionale e demanda ai Servizi fitosanitari regionali, tra l'altro, il compito di verificare la presenza dell'organismo, definire lo stato fitosanitario, delimitare le zone infestate e definire gli interventi da adottare

La D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009 "D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e l'organizzazione dei sistemi di controllo per l'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria", definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo o per la vigilanza in attuazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria

La D.D. n. 1339 del 17/12/2009 "Approvazione delle modalità operative relative all'applicazione dei decreti ministeriali di lotta obbligatoria in materia fitosanitaria" definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria

La D.D. n. 1340 del 17/12/2009 "Avviso di avvio di procedimento per l'applicazione in Piemonte del decreto ministeriale dell' 8 aprile 2009: "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte" ha avviato il procedimento per l'applicazione in Piemonte del suddetto decreto ministeriale.

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mi P A A.F) il 19 febbraio 2010 con prot. n. 3564 ha emanato la nota tecnica relativa ai criteri di monitoraggio e di gestione delle infestazioni dell'organismo nocivo *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nel territorio italiano, in applicazione del D.M. 8 aprile 2009.

Il Settore Fitosanitario, preso atto che nel 2009 in numerose località del Piemonte, site nelle province di Novara, Vercelli, Torino (Canavese) ed Alessandria, si sono osservati nel mese di giugno su mais in monosuccessione sintomi di allettamento da diabrotica e tenuto conto dei risultati dei monitoraggi 2009 eseguiti conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2009, ritiene di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie per l'anno 2010 che condizioneranno anche le scelte colturali per l'anno 2011

Sono stati consultati con la posta elettronica i rappresentanti degli agricoltori ed i Settori/Servizi Provinciali dell'Agricoltura in data 30/07/10

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;

visto gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n.165/2001;

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni specificate in premessa, il Piano di applicazione del decreto ministeriale dell' 8 aprile 2009: "Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte", allegato n. 1 alla presente determinazione per farne parte integrante;


- di istituire ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del citato decreto ministeriale dell' 8 aprile 2009 una "zona di contenimento" che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all'interno della zona infestata e per trenta chilometri nella zona indenne come dalla cartografia allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato n. 2) e consultabile sul sito del Settore Fitosanitario all'indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/agri/set_fitosanit/fitopatologia/avversita/lotte/dwd/diabroticamais/CarRegPiemonte_Zona_infestata&contenimento.pdf

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle prescrizioni emanate dal presente provvedimento è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

L'estensore
Dott. Francesco Grema

Il Responsabile del Settore Fitosanitario
Dott. Giacomo Michelatti



**PIANO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DELL' 8 APRILE 2009:
"ATTUAZIONE DELLA DECISIONE N. 2003/766/CE, MODIFICATA DALLE DECISIONI
2006/564/CE E 2008/644/CE, RELATIVA ALLE MISURE D'EMERGENZA INTESE A
PREVENIRE LA PROPAGAZIONE NELLA COMUNITA' DI *DIABROTICA VIRGIFERA*
VIRGIFERA LE CONTE".**

Notizie sull'insetto

In Europa fin dal 1992 è stato reperito l'insetto coleottero crisomelide *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte, mentre in Italia la prima segnalazione risale al 1998 in Veneto; successivamente è stato ritrovato in Lombardia nel 2000, in Piemonte nel 2001, in Friuli Venezia Giulia nel 2002, in Emilia Romagna e Provincia di Trento nel 2003; in Liguria e Lazio nel 2008.

La diabrotica è considerata attualmente un grave problema fitosanitario per le coltivazioni del mais ed è pertanto annoverata tra gli organismi di quarantena previsti dalla normativa UE e figura parimenti nella lista A1 dell'OEPP.

I danni del crisomelide diventano manifesti alcuni anni dopo l'introduzione dell'insetto, a seguito della crescita della popolazione. La gravità del danno è rappresentata dalla diminuzione della produzione dovuta all'allettamento delle piante provocato dalle erosioni sulle radici da parte delle larve.

La situazione in Piemonte

Nell'anno 2001 è stata accertata per la prima volta in Piemonte la presenza della diabrotica del mais; il reperimento è avvenuto in Provincia di Novara a seguito di un monitoraggio organizzato dal Settore Fitosanitario regionale.

Nel 2002, in applicazione del decreto di lotta obbligatoria del 21 agosto 2001 e della DGR 54-5737 del 3 aprile 2002, sono stati intensificati i monitoraggi, ampliando l'area di controllo a tutto il territorio maidicolo regionale.

Sulla base dei risultati dei monitoraggi sistematici eseguiti nel 2003 la Giunta Regionale con la deliberazione n. 15-11863 del 2 marzo 2004 ha preso atto che l'insetto era stabilmente insediato su tutto il territorio del Piemonte ed ha incaricato il Settore Fitosanitario di procedere alla riclassificazione del territorio stesso nonché di individuare le misure di contenimento del fitofago.

Con Determinazione dirigenziale n° 18 del 12 marzo 2004 l'intero territorio del Piemonte è stato individuato quale zona d'insediamento della diabrotica del mais e sono state stabilite le modalità di lotta.

Nel 2009 in numerose località del Piemonte, localizzate nelle province di Novara, Vercelli, Torino (Canavese) ed Alessandria, si sono osservati nel mese di giugno su mais in monosuccessione sintomi di allettamento da diabrotica; nella maggior parte di tali località la presenza dell'insetto era già stata segnalata dal 2002.

I dati dei monitoraggi annuali (2002-2008) hanno permesso di evidenziare un costante aumento delle popolazioni del fitofago nel corso degli anni fino ad arrivare alla situazione attuale con un'incidenza dei sintomi mai vista in precedenza. Gli allettamenti più diffusi rispetto al passato sono probabilmente legati alla concomitanza di più fattori quali la suddetta crescita delle popolazioni senza contrasto efficace (rotazioni), il clima invernale e la primavera (particolarmente piovosa) che potrebbero aver determinato una minore mortalità delle uova deposte nel 2008, le semine ritardate su buona parte delle superfici destinate a mais a causa delle avverse condizioni climatiche primaverili che hanno comportato la presenza di piante meno vigorose al momento dell'attacco radicale da parte delle larve di diabrotica; tra i fattori negativi va infine annoverato lo scarso ricorso a trattamenti efficaci di protezione degli appezzamenti in monosuccessione e quindi ad alto rischio, anche per motivi tecnico-economici legati alla difficoltà di ricorrere a contoterzisti in possesso di macchine specifiche (trampoli) per effettuarli.

I livelli di quantità e di diffusione raggiunti dalle infestazioni di diabrotica nella nostra regione sono tali per cui si può considerare che l'insetto si sia stabilmente insediato da diversi anni e non sia più



possibile la sua eradicazione. Si ritiene invece che sia perseguibile l'obiettivo di contenere il più possibile l'insorgere di popolazioni capaci di causare danni economici.

1. Monitoraggi del territorio

Il Settore Fitosanitario in collaborazione con le Organizzazioni di categoria e con i CAA Liberi Professionisti Srl effettua sistematici monitoraggi annuali sul territorio regionale al fine di accertare i livelli di infestazione di diabrotica nelle zone delimitate.

1.1 Tipi di trappole

1.1.1 Trappole a feromone sessuale

In Europa le trappole di riferimento utilizzate fin dalla seconda metà degli anni '90 sono le cosiddette "PAL", prodotte in Ungheria. Pari efficacia è stata sperimentalmente dimostrata anche per le trappole tipo "Diabrotica Track", di produzione italiana, purché la loro base invischiata venga sostituita con frequenza.

In campo, la capacità attrattiva delle trappole si prolunga per 30 - 40 giorni, ma si mantiene a livelli apprezzabili anche per più giorni.

1.1.2 Trappole cromotropiche

Sono trappole costituite da una base invischiata di colore giallo, con effetto attrattivo sugli adulti di Diabrotica. In Europa è di riferimento la trappola tipo "Pherocon AM - PAM".

1.2 Criteri di monitoraggio

1.2.2 Zona infestata

Con Determinazione dirigenziale n° 18 del 12 marzo 2004 l'intero territorio del Piemonte è stato individuato quale zona infestata dalla diabrotica del mais. Il monitoraggio, ai sensi dell'articolo 6 del DM, ha lo scopo di valutare in questa zona i livelli di popolazione per modulare gli eventuali interventi finalizzati alla gestione delle popolazioni, alla sostenibilità delle produzioni di mais e al controllo delle potenzialità di espansione dell'insetto verso le zone indenni.

Le trappole da utilizzare sono preferibilmente quelle di tipo cromotropico ma, nelle zone dove le popolazioni non sono ancora elevate e le trappole cromotropiche non sono adeguate per seguire la dinamica delle infestazioni, è necessario integrare il monitoraggio con trappole a feromone sessuale. È altresì necessario individuare appezzamenti a mais in monosuccessione, nei quali si posiziona un minimo di 3 trappole cromotropiche per ogni appezzamento. I punti di monitoraggio devono essere uniformemente distribuiti nel territorio. Le trappole vanno installate all'inizio dei voli di sfarfallamento, possibilmente individuati con trappole a feromone sessuale. Le trappole cromotropiche vanno distanziate fra loro e dal bordo dell'appezzamento di almeno 30 metri. Il periodo di monitoraggio ha una durata di 6 settimane, con la sostituzione delle trappole alla terza settimana di esposizione. Il valore di riferimento delle catture, da raffrontare con la soglia di intervento (vedi punto 2.1), sarà definito dal numero di individui catturati per trappola al giorno, così calcolato:

$$\frac{\text{n. totale catture}}{\text{n. trappole} \times \text{n. gg di esposizione}}$$

1.2.3 Zona di contenimento

Nella zona di contenimento il monitoraggio ha lo scopo di valutare i flussi di adulti dalle zone infestate verso quelle indenni.

2 Misure di contrasto

2.1 Zona infestata



Il Settore Fitosanitario, sulla base dei risultati dei monitoraggi, stabilisce le indicazioni tecniche da raccomandare e divulgare a livello di comprensorio agrario, tenuto conto che si ritiene adeguata una soglia di intervento pari a 6 individui/trappola cromotropica/giorno alla fine del periodo di monitoraggio.

Sulla base dei dati meteorologici, il Settore Fitosanitario applicherà inoltre i modelli previsionali disponibili, validati nell'ambiente italiano, al fine di:

- dare utili indicazioni sulle date di semina di mais in secondo raccolto, quando buona parte delle uova dell'insetto sono già schiuse;
- individuare il periodo in cui cominciano ad essere presenti femmine fecondate di Diabrotica in modo che eventuali trattamenti contro gli adulti abbiano elevata efficacia sulla gestione delle infestazioni.

Tutte le informazioni saranno tempestivamente diffuse con ogni mezzo di comunicazione disponibile

Al fine di limitare la diffusione della Diabrotica verso zone indenni è necessario che siano altresì divulgate le misure fitosanitarie previste alle lettere a), b) ed f) del punto 2 dell'art. 4 del DM.

Al fine di garantire una produzione sostenibile del mais e contrastare l'espansione delle infestazioni verso zone indenni è opportuna una gestione integrata della coltura, con tutte le misure già previste dall'articolo 6 del DM, tenuto conto comunque che l'avvicendamento del mais con altra coltura è la misura di maggiore efficacia e priva di effetti collaterali negativi sull'ambiente.

L'avvicendamento delle colture è peraltro previsto anche dal decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009.


2.2 Zona di contenimento

La misura di contrasto prevede che nei campi di mais:

- a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure
- b) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione del sistema regionale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di diabrotica, oppure
- c) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che garantiscano un analogo risultato nella lotta contro l'organismo.

Al fine di limitare la diffusione della Diabrotica verso zone indenni è vietato trasportare al di fuori della zona infestata piante allo stato fresco di *Zea mais* L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti.





MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2009

Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. (09A07384) (G.U. n.149 del 30 giugno 2009)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera* Le Conte);

Vista la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della decisione della Commissione 2003/766/CE, relativo alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nella Comunità;

Vista la decisione della Commissione 2006/564/CE dell'11 agosto 2006 che modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte;

Vista la raccomandazione della Commissione 2006/565/CE dell'11 agosto 2006, relativa ai programmi di contenimento volti a limitare l'ulteriore propagazione di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nelle aree della Comunità in cui è confermata la sua presenza;

Vista la decisione della Commissione 2008/644/CE del 25 luglio 2008 che modifica la decisione della Commissione 2003/766/CE del 24 ottobre 2003 relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte;

Considerata la necessita' di dare attuazione alle decisioni della Commissione 2006/564/CE e 2008/644/CE, nonche' di abrogare il decreto ministeriale 21 agosto 2001;

Considerato che i risultati dei controlli ufficiali hanno confermato per piu' di due anni consecutivi la presenza di Diabrotica virgifera virgifera nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto e nella provincia autonoma di Trento;

Considerato che i programmi di eradicazione e di contenimento realizzati dalle regioni infestate, in applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001, hanno dimostrato che l'organismo non puo' piu' essere eradicato da alcune aree del territorio nazionale;

Considerati gli esiti dei monitoraggi annuali effettuati dai servizi fitosanitari regionali al fine di accertare la presenza di Diabrotica virgifera virgifera nell'ambito dei territori di competenza;

Considerato che nei piu' importanti comprensori maidicoli italiani, per ragioni socio-economiche e di tecnica agronomica, la pratica della monosuccessione del mais e' storicamente diffusa;

Considerato opportuno dare applicazione ai programmi di contenimento previsti dalla raccomandazione 2006/565/CE;

Considerata l'elevata efficacia dell'interruzione della pratica della monosuccessione maidicola nel contenimento delle popolazioni di diabrotica del mais;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 19 e 20 gennaio 2009;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 marzo 2009;

Decreta:

Art. 1.

Scopo generale

1. La lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (in appresso denominato «l'organismo») e' obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
2. Il Servizio fitosanitario nazionale adotta tutti gli interventi di prevenzione idonei ad evitare il diffondersi del parassita sul territorio.
3. I Servizi fitosanitari regionali adottano le azioni di controllo e la regolamentazione delle attivita' di produzione del mais in

funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «zona indenne»: il territorio dove non è stata riscontrata la presenza dell'organismo, o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- b) «focolaio»: la zona che circonda il sito di produzione in cui è stata accertata ufficialmente la presenza dell'organismo, avente il raggio di almeno un chilometro;
- c) «zona infestata»: il territorio dove per più di due anni consecutivi è stata confermata la presenza dell'organismo e la cui diffusione è tale da renderne tecnicamente non più possibile l'eradicazione;
- d) «zona di contenimento»: il territorio che si estende per almeno dieci chilometri all'interno della zona infestata e per almeno trenta chilometri nella zona indenne;
- e) «zona tampone»: il territorio che circonda la zona focolaio per almeno cinque chilometri di larghezza.

Art. 3.

Monitoraggi ufficiali

1. Annualmente i Servizi fitosanitari regionali eseguono monitoraggi ufficiali al fine di verificare la presenza dell'organismo allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio.
2. In funzione dei risultati dei monitoraggi di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali delimitano le zone focolaio, infestate, di contenimento e tampone, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.
3. L'esatta delimitazione delle zone di cui al comma 2 deve essere decisa sulla base di solidi principi scientifici, della biologia dell'organismo, del livello di infestazione nonché del particolare sistema produttivo esistente nella regione di cui trattasi per le piante ospiti dell'organismo.
4. Se la presenza dell'organismo viene confermata in un punto diverso da quello in cui detto organismo è stato inizialmente catturato nella zona focolaio, occorre modificare di conseguenza le zone delimitate.
5. Se non sono più effettuate catture dell'organismo nei due anni successivi all'ultimo anno in cui si è verificata una cattura, le

relative zone delimitate sono abolite e non sono necessarie le ulteriori misure di eradicazione previste all'art. 4.

6. I Servizi fitosanitari regionali informano il Servizio fitosanitario centrale sulle aree in cui si trovano le zone di cui al comma 2, trasmettendo le corrispondenti mappe in scala.

7. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005, e' fatto obbligo a chiunque di segnalare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio la presunta presenza dell'organismo nelle aree precedentemente indenni.

Art. 4.

Misure fitosanitarie nelle zone delimitate

1. I Servizi fitosanitari regionali, mediante l'impiego di adeguate trappole a feromoni da disporre a reticolo e da controllare regolarmente, controllano la presenza dell'organismo in ogni parte delle zone delimitate. Il tipo e il numero di trappole, nonche' la metodologia da utilizzare, sono decisi in base alle circostanze locali e alle caratteristiche delle zone delimitate.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona focolaio:

a) non vengano trasportate al di fuori della zona in questione piante allo stato fresco di *Zea mais* L. o loro parti allo stato fresco nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo nocivo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

b) la terra dei campi di mais che si trovano nella zona del focolaio non possa essere trasportata al di fuori della zona in questione;

c) il mais non sia raccolto nel periodo dell'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo, stabilito in base alla biologia dell'organismo in questione, al livello di catture dello stesso e alle condizioni climatiche dominanti nella regione di cui trattasi, per impedire la diffusione dell'organismo in esame;

d) nei campi di mais sia attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di tre anni consecutivi il mais e' coltivato una sola volta, oppure nell'intera zona del focolaio non e' coltivato per i due anni successivi all'ultimo anno in cui si e' verificata una cattura;

e) contro l'organismo, fino alla fine del periodo di deposizione delle uova, venga effettuato un adeguato trattamento dei campi di

mais nell'anno in cui l'organismo e' stato rilevato e in quello successivo;

f) le macchine agricole utilizzate nei campi di mais vengano ripulite da terra e resti di altro materiale prima di essere portate fuori dalla zona in questione;

g) le piante spontanee di mais siano rimosse dai campi non coltivati a mais.

3. Quando i risultati dei controlli di cui al comma 1 confermano la presenza nella zona del focolaio di non piu' di due esemplari dell'organismo di cui si e' accertato che sono stati introdotti nell'anno del primo ritrovamento, le misure di cui al comma 2, lett. a), possono essere limitate all'anno in cui si rileva la presenza dell'organismo e all'anno successivo, sempre che nessun esemplare sia rinvenuto in quell'anno. In tal caso i controlli di cui al comma 1 sono intensificati nella zona tampone.

4. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali verificano che nella zona tampone sia almeno:

a) attuata una rotazione delle colture in cui per ogni periodo di due anni consecutivi il mais e' coltivato una sola volta; oppure

b) effettuato un adeguato trattamento dei campi di mais contro l'organismo, nell'anno in cui questo e' stato rilevato e in quello successivo.

5. I Servizi fitosanitari regionali riesaminano ed eventualmente aggiornano il perimetro delle zone delimitate in funzione dei risultati dei controlli previsti al comma 1, condotti per almeno due anni consecutivi, per quanto riguarda la presenza o l'assenza dell'organismo.

Art. 5.

Misure fitosanitarie in prossimita' degli aeroporti

1. I Servizi fitosanitari regionali, nei campi di mais situati in zone esenti dall'organismo e ricadenti in un raggio di almeno 2.500 m attorno alle piste o in qualsiasi altra area di manovra degli aerei all'interno di un aeroporto dove e' dimostrato che il rischio di introduzione dell'organismo e' elevato, adottano le seguenti misure:

- rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure

- effettuazione di un monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo tramite adeguate trappole a feromoni e, quando se ne rilevi la sua presenza, si adottano le misure di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.

Misure fitosanitarie nella zona infestata

1. Al fine di limitare la propagazione dell'organismo e garantire una produzione sostenibile del mais nella zona infestata, ad esclusione della zona di contenimento, i Servizi fitosanitari regionali adottano almeno le seguenti azioni:

a) divulgazione delle conoscenze sulla biologia dell'organismo e sui criteri di lotta e di controllo;

b) stima delle popolazioni dell'organismo;

c) al superamento di soglie di intervento definite sulla base delle specificità locali, prescrizione di misure efficaci specifiche per i territori produttivi, al fine di ridurre i livelli delle popolazioni dell'organismo, quali:

- la rotazione delle colture;
- la semina ritardata;
- il trattamento insetticida contro gli adulti.

Art. 7.

Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento

1. Nelle zone di contenimento i Servizi fitosanitari regionali organizzano annualmente un «programma di contenimento» per limitare la propagazione dell'organismo dalle zone infestate alle aree indenni dall'organismo.

2. I programmi di contenimento di cui al comma precedente prevedono che nei campi di mais:

a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure

b) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione di un sistema locale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di diabrotica, oppure

c) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che garantiscano un analogo risultato nella lotta contro l'organismo.

3. Nella parte non infestata della zona di contenimento i Servizi fitosanitari regionali effettuano un intensivo monitoraggio territoriale, tramite adeguate trappole a feromoni e tenendo conto delle condizioni locali e delle caratteristiche della zona di

contenimento, per verificare la presenza dell'organismo.

Art. 8.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove e' presente l'organismo.

2. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 9.

Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie impartite dai Servizi fitosanitari regionali, ai sensi del presente decreto, e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 10.

Trasmissione informazioni

1. I Servizi fitosanitari regionali trasmettono, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Servizio fitosanitario centrale informazioni relative:

- alle aree delimitate di cui all'art. 2 e alle loro eventuali modifiche;
- ai periodi stabiliti e alle relative giustificazioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e c);
- al trattamento attuato, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e) e al comma 4, lettera b);
- ai programmi di contenimento di cui all'art. 7, comma 1, e alle loro eventuali modifiche.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 21 agosto 2001, recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte), citato nelle premesse, e' abrogato.

2. Il decreto ministeriale 30 giugno 2004, di recepimento della decisione della Commissione 2003/766/CE, relativo alle misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nella Comunita', citato nelle premesse, e' abrogato.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2009

Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive,
registro n. 1, foglio n. 389



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura
Settore Fitosanitario Regionale
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Data 04 novembre 2010

Protocollo 29499/DB11 06
Classificazione 7 190 10 30

Ai Sindaci dei Comuni in
indirizzo

Alle Organizzazioni Professionali
Agricole delle Province di
Alessandria e Cuneo

e p.c. Ai Settori/Servizi delle
Province di Alessandria e Cuneo

LORO SEDI

OGGETTO: D.G.R. n. 20-12798 del 14/12/2009. Applicazione in Piemonte del decreto ministeriale 8 aprile 2009."Attuazione della decisione n. 2003/766/CE, modificata dalle decisioni 2006/564/CE e 2008/644/CE, relativa alle misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte".

Con la presente si comunica che con la Determinazione dirigenziale n. 957 del 10 settembre 2010 del Settore Fitosanitario (Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 37 del 16/09/2010) è stato approvato il Piano di applicazione del decreto ministeriale in oggetto e per limitare la propagazione dell'insetto fitofago del mais *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte dalle zone infestate alle aree indenni è stata istituita una "zona di contenimento" che delimita il territorio che si estende per dieci chilometri all'interno della zona infestata e per trenta chilometri nella zona indenne.

In relazione alla presenza della diabrotica del mais nei comuni interessati e tenuto conto che tutto o parte del loro territorio rientra nella suddetta "zona di contenimento", così come risulta dalla cartografia consultabile sul sito del Settore Fitosanitario, vengono di seguito specificate le misure di contrasto che dovranno essere applicate nei campi di mais siti in tale zona.

Le misure di contenimento prevedono che nei campi di mais:


- a) sia organizzata una rotazione delle colture in modo tale che il mais sia coltivato una sola volta nell'arco di due anni consecutivi, oppure
- b) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi e, in funzione del sistema regionale di previsione dello sviluppo dell'organismo, almeno una delle due semine del mais avvenga solo dopo la comparsa delle larve di diabrotica, oppure
- c) sia attuata una rotazione delle colture in cui il mais possa essere coltivato due volte su tre anni consecutivi, associando ogni volta questa coltivazione a trattamenti insetticidi efficaci contro gli adulti o a qualunque altra misura o trattamento che garantiscano un analogo risultato nella lotta contro l'organismo.

Si trasmette in allegato copia del decreto ministeriale e della determinazione in questione pregando di dare la più ampia divulgazione della presente presso gli agricoltori.

Per ogni informazione, segnalazione e ulteriori approfondimenti si prega di rivolgersi ai seguenti referenti: Davide VENANZIO, tel. 011/4323593, Rocco TANGO, tel. 011/4322624, Francesco GREMO, tel 011/4323722.

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Settore
(Dr. Giacomo MICHELATTI)



RI